

Delibera n. 165/2025

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

L'Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2025

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori*

di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione";*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti";*

VISTO

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTO

il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria"*;

VISTA

la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

VISTO

il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame

dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018, recante: *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018 del 25 ottobre 2018, recante: *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante: *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *“Metodologia per l’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell’art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 51/2024 del 18 aprile 2024, recante *“Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all’orario di servizio 2024-2025”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 161/2024 del 14 novembre 2024, recante: *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2026 presentato da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.”*;
- VISTA** la nota del 4 settembre 2020 (prot. ART 12577/2020) con cui Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ha comunicato l’avvenuto compimento e perfezionamento del percorso di affidamento ad RFI S.p.A. (di seguito: RFI), individuato quale organismo di allocazione della capacità, delle funzioni essenziali di

cui all'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015, e di aver, quindi, provveduto a stipulare il pertinente Accordo con RFI, il cui schema è stato approvato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 1252 del 4 agosto 2020;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 1069 del 25 luglio 2022, avente ad oggetto *"Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e le società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'affidamento a quest'ultima delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3 co. 1 lettera b-septies) del D.Lgs. n. 112 del 15.07.2015"*, con la quale è stata data attuazione alla stipula del II Accordo, prevedente il nuovo affidamento a RFI dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali sino al venir meno dell'efficacia dell'Atto di Concessione;

VISTA

la nota del 2 aprile 2025, prot. ART 31583/2025, con cui il Gestore ha informato l'Autorità circa la situazione di crisi aziendale in cui versa la gestione, fornendo un quadro delle attività, in corso e future - che prevedono anche le determinazioni del Tribunale di Bari – volte a risolvere previa definizione di accordi di ristrutturazione la suddetta situazione, rappresentando, altresì, l'impossibilità di formulare, nel corso del 2025, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030, stanti la non rappresentatività del 2024 quale anno atto a costituire Anno base, nonché le incertezze sulle tempistiche previste per l'approvazione del bilancio riferito alla suddetta annualità;

VISTA

la nota del 29 settembre 2025, prot. ART 78793/2025, con cui il Gestore ha trasmesso la bozza finale del PIR 2027 e i relativi allegati, comunicando che nel corso della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento non sono state formulate osservazioni da parte degli *stakeholders*;

CONSIDERATO

che l'Autorità, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (nel seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

RILEVATA

la necessità, al fine di assicurare continuità ai regimi tariffari per l'accesso all'infrastruttura ed ai servizi ad essa connessi, di prevedere che i canoni e le tariffe da applicarsi all'orario di servizio a cui il PIR 2027 si riferisce siano determinati a partire da quelli in vigore per l'orario di servizio 2025-2026, incrementati in considerazione del tasso di inflazione programmata per il 2026, come disponibile alla data di emanazione della presente delibera;

CONSIDERATO

che dall'esame della documentazione di cui al citato prot. ART 78793/2025 sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni per il Gestore, riguardanti in particolare:

- i contenuti in materia di canoni e tariffe rispettivamente per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e la fornitura dei servizi non rientranti nel cosiddetto "pacchetto minimo di accesso" ivi forniti dal gestore;
- la descrizione delle modalità di rimborso per mancata offerta dei servizi di assistenza per la salita e la discesa da bordo treno di persone con disabilità e a mobilità ridotta;
- la fornitura di informazioni circa lo stato di stipulazione degli accordi tra gestore ed imprese ferroviarie in cui sono definite le modalità di collaborazione finalizzate ad assicurare la fornitura di assistenza per la salita e la discesa da bordo treno di persone con disabilità e a mobilità ridotta;
- l'integrazione delle informazioni sui gradi di utilizzo delle linee ferroviarie di cui si compone la rete gestita;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2027, trasmessa dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con nota del 29 settembre 2025, prot. ART 78793/2025;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2027, da pubblicarsi entro il termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2025-2026;
3. la presente delibera è comunicata a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ed a RFI S.p.A. a mezzo PEC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 24 ottobre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)